

## AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it) – [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it)

**Direttore Generale Dott. Mauro Maccari**

(Decreto Presidente Regione Lazio n. T00041 del 31/03/2025)  
*Deliberazione del Direttore Generale n.1/DG/2025 del 01/04/2025*

### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 86/DG/2026 del 29/01/2026

#### **STRUTTURA PROPONENTE**

#### **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti. Importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025. Annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara e della conseguente aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 885/D.G./2025 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Estensore: Dott. Salvi Giacomo

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott. Salvi Giacomo

Data 28/01/2026 Firmato elettronicamente da Salvi Giacomo

Il Dirigente: Dott.ssa Teodori Roberta

Data 28/01/2026 Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

Autorizzazione: Senza impegno di spesa

Data

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Elisabetta Nigi

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 29/01/2026

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti. Importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025. Annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara e della conseguente aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 885/D.G./2025 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 21-novies della legge n. 241/1990.

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Angelo Barbato

favorevole

X

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 29/01/2026

*Firmato elettronicamente da Barbato Angelo*

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti. Importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025. Annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara e della conseguente aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 885/D.G./2025 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 21-novies della legge n. 241/1990.

**IL DIRETTORE DELLA**  
**UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 30018 del 15/04/2025, la U.O.S. Ingegneria Clinica, in attuazione al Piano Triennale degli Investimenti adottato con Deliberazione n. 1248/C.S./2024 del 31/12/2024 e al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi, adottato con Deliberazione n. 345/C.S./2025 del 26/03/2025 e approvato con Deliberazione n. 105/D.G./2025 del 08/05/2025, predisposti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023, ha trasmesso alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi la richiesta di indizione della presente procedura di gara (CUI: F00821180577202500016), a lotto unico, per la fornitura di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- in allegato alla predetta nota, è stata trasmessa la seguente documentazione redatta dalla U.O.S. Ingegneria Clinica, ai fini dell'indizione della procedura di gara:
  - valutazione tecnica;
  - copia della scheda tecnica dell'apparecchiatura con l'indicazione delle caratteristiche tecniche minime;
  - copia della griglia di valutazione;
  - quantitativo dei consumabili per due anni;
- ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 36/2023, l'Azienda ha quindi avviato un'indagine di mercato (Registro di Sistema S.TEL.LA.: PI086012-25 del 23/04/2025) al fine di individuare gli operatori economici del settore merceologico di riferimento da invitare alla procedura negoziata, da esperirsi su Piattaforma S.TEL.LA.;
- il termine per manifestare interesse ad essere invitati alla procedura è stato fissato al 08/05/2025, ore 12:00;
- entro il termine indicato, hanno manifestato interesse i seguenti cinque operatori economici:

Operatore Economico	Codice Fiscale	Data invio	Registro di Sistema
Arthrex Italia Srl	09301330966	28/04/2025	PI087454-25
CONMED ITALIA S.r.l.	05297730961	29/04/2025	PI088893-25
Zimmer Biomet Italia	09012850153	30/04/2025	PI089237-25
STRYKER ITALIA	12572900152	07/05/2025	PI092930-25
Dueffe 2000 Srl	05704371003	07/05/2025	PI093213-25

- con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025, è stata indetta la "Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti, importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA", invitando i sopraindicati operatori economici;
- con il medesimo atto deliberativo sono stati approvati il bando di gara e i relativi allegati, tra cui il Disciplinare di gara;
- nel citato atto deliberativo è stato nominato Responsabile Unico del Progetto il Dott. Giacomo Salvi (Collaboratore Amministrativo – Cat. D), in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti. Importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025. Annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara e della conseguente aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 885/D.G./2025 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 21-novies della legge n. 241/1990.

- gli atti relativi alla procedura di gara sono stati pubblicati sul sito aziendale e sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio, Registro di Sistema n. PI137908-25 del 26/06/2025;
- il termine per la richiesta di quesiti è stato fissato al 01/08/2025, ore 12:00, e il termine per la presentazione delle offerte al 11/08/2025, ore 12:00;
- entro il termine sopra indicato, sono risultate presenti le offerte dei seguenti operatori economici:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Registro di Sistema	Data ricezione
Arthrex Italia Srl	09301330966	IT09301330966	PI167152-25	01/08/2025
Zimmer Biomet Italia	09012850153	IT09012850153	PI168270-25	04/08/2025
STRYKER ITALIA	12572900152	IT06032681006	PI171955-25	07/08/2025

- con Deliberazione n. 577/D.G./2025 del 17/09/2025, ex art. 93, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, per la selezione della migliore offerta secondo il criterio dell'OEPV, è stata nominata la commissione giudicatrice composta da:
  - Dott. Riccardo Mezzoprete, Presidente;
  - Dott. Emanuele Persi, Componente;
  - Dott. Stefano Placidi, Componente;
- con lo stesso atto è stato individuato il Dott. Matteo Palmieri quale segretario verbalizzante e supporto amministrativo;
- con Deliberazione n. 885/D.G./2025 del 10/12/2025 è stata disposta l'aggiudicazione alla società Arthrex Italia S.r.l., C.F. e P.IVA 09301330966, con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 233, per l'importo complessivo di € 154.150,00 oltre IVA 22%;
- il contratto con la suddetta società è stato stipulato, ai sensi dell'art. 18 del Codice, in data 16/12/2025 (Registro di Sistema contratto S.TEL.LA: PI269929-25);
- in data 12/01/2026, la società Stryker Italia S.r.l. ha notificato ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio, deducendo profili di presunta illegittimità relativi ai requisiti tecnici minimi e alla valutazione delle offerte tecniche (assunto al protocollo aziendale 2437/2026 del 13/01/2026);
- il suddetto ricorso è stato proposto e quindi notificato, in pari data, anche nei confronti della società Arthrex Italia S.r.l che, di fatto, ha avuto piena consapevolezza degli asseriti vizi potenzialmente inficiativi della procedura in esame;

DATO ATTO che, nel citato ricorso, l'operatore economico Stryker Italia S.r.l., classificatosi al secondo posto, ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:

- la presunta carenza dei requisiti tecnici minimi dell'offerta dell'aggiudicataria, anche con riferimento a dichiarazioni di equivalenza ritenute non conformi;
- l'asserita erronea attribuzione dei punteggi tecnici premiali, con richiesta di rivalutazione delle offerte e modifica della graduatoria;

RILEVATO che:

- le censure dedotte e gli elementi emersi in sede di prima verifica interna hanno reso necessario un approfondimento istruttorio, tecnico-giuridico, al fine di verificare la correttezza, legittimità e conformità degli atti di gara ai principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;
- tale approfondimento è funzionale ad assicurare la tutela dell'interesse pubblico e il rispetto della *par condicio* tra gli operatori;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti. Importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025. Annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara e della conseguente aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 885/D.G./2025 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 21-nones della legge n. 241/1990.

- il procedimento è volto a riesaminare, in via istruttoria, la valutazione delle offerte tecniche e gli atti presupposti della procedura di gara, al fine di verificarne la conformità alla normativa vigente e ai principi che regolano l'evidenza pubblica;

RILEVATO inoltre che, in considerazione del ruolo e delle funzioni attribuite al RUP, la giurisprudenza ha in più di una occasione ribadito che la competenza della Commissione giudicatrice in ordine alle offerte tecniche *"non preclude in astratto che l'inidoneità sul piano tecnico dell'offerta possa essere valutata a posteriori dall'amministrazione"*, e *"in questo giudizio l'amministrazione non è condizionata dalla valutazione svolta dalla commissione giudicatrice"* (Cons. Stato, V, 27 novembre 2019, n. 8091);

CONSIDERATO che, a fronte di tali contestazioni, il RUP ha quindi avviato un'istruttoria in autotutela, volta a verificare la legittimità strutturale della *lex specialis* e la praticabilità dei rimedi ordinamentali, procedendo a un riesame istruttorio complessivo e sistematico della procedura, anche alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di evidenza pubblica;

ATTESO che l'istruttoria espletata ha evidenziato un vizio strutturale della *lex specialis*, consistente nell'avere previsto lo stesso elemento tecnico – *"sistema di sicurezza in caso di disconnessione del cavo a fibra dall'endoscopio"* – sia come requisito tecnico di minima, sia come criterio di valutazione premiale, con conseguenze tali da:

- violare la distinzione tra requisiti di minima e criteri di valutazione;
- determinare una commistione tra giudizio di idoneità e giudizio valutativo;
- rendere inseparabile la verifica del requisito minimo dalla valutazione tecnica;

DATO ATTO che:

- questa Stazione Appaltante ha quindi comunicato agli operatori interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di riesame in autotutela degli atti della procedura di gara (prot. n. 4166 del 16/01/2026);
- con la sopra richiamata nota, nello specifico, è stato comunicato agli operatori interessati che, all'esito dell'istruttoria, sarebbero stati adottati i provvedimenti ritenuti più idonei a tutela dell'interesse pubblico, nei limiti e secondo le modalità previste dall'ordinamento;
- ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990:
  - l'operatore Arthrex Italia S.r.l. ha presentato le proprie osservazioni scritte (acquisite al protocollo aziendale n. 6646/2026 del 26/01/2026), chiedendo, alla luce delle dedotte argomentazioni tecniche, di *"concludere il procedimento di riesame e, per l'effetto, stante la legittimità delle valutazioni tecniche e degli atti adottati, confermare l'aggiudicazione in favore di Arthrex attesa la piena conformità del prodotto offerto e delle relative caratteristiche tecniche rispetto alla lex specialis di gara nonché l'evidente infondatezza delle censure presenti nel ricorso promosso dalla Stryker Italia S.r.l."* (allegato n. 1);
  - l'operatore Stryker Italia S.r.l. ha presentato la propria memoria (acquisita al protocollo aziendale n. 6902/2026 del 27/01/2026), e, richiamate le dedotte argomentazioni di natura tecnica-discrezionale già rappresentate nel ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio, ha chiesto: *"di voler procedere, confermata la correttezza e coerenza degli atti di gara, ad annullare/revocare in autotutela la determinazione prot. n. 885/DG/2025 del 10.12.2025, nonché tutti gli atti e provvedimenti connessi, con riguardo all'ammissione dell'offerta di Arthrex, alla sua valutazione tecnica"* (allegato n. 2);

CONSIDERATO che:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti. Importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025. Annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara e della conseguente aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 885/D.G./2025 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

- i prodotti offerti devono necessariamente conformarsi ai documenti di gara, a pena di inammissibilità dell'offerta, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del D.lgs. 36/2023, (richiamato anche dall'art. 12.1 del Disciplinare di gara), e secondo quanto prescritto dall'art. 2 del CSA;
- qualsiasi tentativo di rivalutazione del requisito minimo inciderebbe inevitabilmente anche sulla valutazione tecnica comparativa, rendendo impossibile una rinnovazione parziale delle operazioni di gara senza alterare il contenuto della procedura;
- la contraddizione interna della *lex specialis* integra un vizio genetico della procedura;
- la Stazione Appaltante, per evidenti esigenze di parità di trattamento dei concorrenti, deve rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni della *lex specialis*, non essendo possibile una modifica in corso di gara, neppure per rimediare ad eventuali errori compiuti nella redazione degli atti della procedura, potendo porre rimedio all'errore soltanto con l'annullamento del bando nell'esercizio del potere di autotutela (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3180/2021; in termini, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 marzo 2020, n. 1604; sent. 23 ottobre 2012, n. 5308; sent. 30 settembre 2010, n. 7217; TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, sent. 7 gennaio 2013, n. 66). Ciò in quanto l'autovincolo, da intendersi quale limite al successivo esercizio della discrezionalità che la Stazione Appaltante pone a sé medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, si traduce nella individuazione anticipata di criteri valutativi e decisionali, volta ad evitare che la complessità e la rilevanza degli interessi in gioco possa, complice l'ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire *in executivis* l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali, lesivi, inoltre, dei principi di buon andamento ex art. 97 Cost. (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 13 settembre 2016, n. 3859; Ad. plen., sent. 25 aprile 2014, n. 9);
- sussiste in capo all'Amministrazione che indice la gara l'obbligo di chiarezza (espressione del più generale principio di buona fede), la cui violazione comporta – in applicazione del principio di autoresponsabilità – che le conseguenze derivanti dalla presenza di clausole contraddittorie nella *lex specialis* di gara non possono ricadere sul concorrente che, in modo incolpevole, abbia fatto affidamento su di esse (Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2497);
- i principi di trasparenza, *par condicio* e imparzialità richiedono che le procedure di gara non siano condizionate da vizi strutturali che incidano sul giudizio tecnico-discrezionale (TAR Reggio Calabria, sez. I, 06/02/2025, n. 94, e Cons. Stato, sez. V, 01/02/2021, n. 938, per cui l'annullamento ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 è strumentale a rimuovere *ab initio* una procedura affetta da vizi originari);

DATO ATTO, inoltre, per quanto sopra occorso, che:

- il RUP, in esito all'istruttoria effettuata con il supporto tecnico della U.O.S. Ingegneria Clinica, ha rilevato che, fatta eccezione per il requisito relativo al “*sistema di sicurezza in caso di disconnessione del cavo a fibra dall'endoscopio*” e per la specifica censura formulata dall'operatore Stryker Italia S.r.l. nel ricorso giurisdizionale con riferimento alla “*telecamera Synergy Visionary HDR C-mount Camera*”, asseritamente – secondo quanto dedotto dalla medesima ricorrente – priva di uno dei tasti richiesti, profilo già sottoposto alla valutazione della Commissione giudicatrice in sede di esame dell'offerta tecnica e ritenuto funzionalmente equivalente, le altre censure avanzate da Stryker Italia S.r.l. in merito al mancato possesso dei requisiti di minima da parte dell'aggiudicataria non risultano, allo stato degli atti, fondate;
- si è determinato a proporre l'annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, della gara di che trattasi, per la “confusione” ingenerata nei concorrenti dalla *lex specialis di gara*, causata non già da disposizioni poco chiare, ma dal contrasto tra regole dettate dalla *lex specialis* medesima;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti. Importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025. Annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara e della conseguente aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 885/D.G./2025 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

- il RUP ha altresì tenuto conto delle argomentazioni richiamate dalla Arthrex Italia S.r.l. nelle controdeduzioni dalla stessa trasmesse in data 26/01/2026 e, in parallelo, delle osservazioni trasmesse dalla Stryker Italia S.r.l. in data 27/01/2026, dalle quali emerge chiaramente che la pretesa all'aggiudicazione specifica avanzata dalla Stryker Italia S.r.l. nel ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio non risulta, allo stato, sorretta da un titolo giuridico certo;
- tale incertezza si fonda sul fatto che le valutazioni oggetto di contestazione presentano rilevanti margini di discrezionalità tecnica, rimessi per legge alla competenza esclusiva della Commissione giudicatrice, sia in relazione alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi, già oggetto di dichiarazioni di equivalenza, sia in relazione ai requisiti premiali, anch'essi con ampi margini discrezionali già valutati dalla Commissione;
- ne consegue che qualsiasi rivalutazione delle offerte tecniche sarebbe, in concreto, caratterizzata da esiti incerti e imprevedibili, non consentendo di predicare *ex ante* un risultato univoco o predeterminato della procedura;

RILEVATO che:

- i vizi sopra descritti configurano una situazione di illegittimità originaria della procedura di gara, che rende impossibile procedere a una rivalutazione parziale delle offerte tecniche o a uno scorrimento della graduatoria;
- l'annullamento integrale della procedura è l'unico rimedio idoneo a preservare la legalità, la trasparenza, la *par condicio* e la corretta gestione dell'evidenza pubblica (Cons. Stato, sez. V, 20/08/2025, n. 7091; sez. V, 16/05/2024, n. 4349; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 24/04/2023, n. 1374);
- nello specifico, le richiamate sentenze del Consiglio di Stato hanno testualmente affermato che: *“Anche in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell'intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara”*;
- in presenza di vizi genetici della procedura di gara e della *lex specialis*, l'annullamento dell'aggiudicazione può essere disposto anche successivamente alla stipulazione del contratto, fermo restando che si tratta di poteri distinti rispetto al recesso disciplinato dall'art. 109 del D.lgs. n. 36/2023. È infatti consolidato che il potere di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 consente l'annullamento *ex officio* di un atto viziato, con conseguente caducazione degli effetti negoziali derivanti dalla stipulazione del contratto, in ragione della stretta connessione tra aggiudicazione e contratto (Cons. Stato, sez. V, 1° aprile 2019, n. 2123; V, 30 aprile 2018, n. 2601; V, 01/02/2021, n. 938 cit.; TAR Reggio Calabria, sez. I, 06/02/2025, n. 94 cit.). Tale principio giustifica l'annullamento dell'intera procedura e dell'aggiudicazione, con effetto conseguente sulla cessazione del contratto già stipulato, senza che possa configurarsi un diritto soggettivo o un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione dell'aggiudicazione, in presenza di un'illegittimità originaria della procedura;

RILEVATO, altresì, che secondo consolidata giurisprudenza, nelle procedure di gara con separazione netta tra valutazione tecnica ed economica, come nel caso di specie:

- le offerte economiche devono rimanere segrete fino alla conclusione della fase tecnica, a presidio di imparzialità, trasparenza e *par condicio* (Ad. Plen. 26 luglio 2012, n. 30; Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 824);
- la rinnovazione delle valutazioni tecniche dopo l'apertura delle offerte economiche è, di regola, preclusa, anche se effettuata da una nuova Commissione;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti. Importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025. Annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara e della conseguente aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 885/D.G./2025 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 21-novies della legge n. 241/1990.

- non è necessario dimostrare la conoscenza concreta delle offerte economiche, ma è sufficiente la loro mera astratta conoscibilità;
- in particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che la valutazione di offerte già aperte viola il principio di segretezza e l'anonimato delle buste, anche se custodite, essendo sufficiente il rischio astratto di conoscibilità (*ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2819; sez. III, 24 novembre 2016, n. 4934; TAR Napoli, sez. I, 17 marzo 2025, n. 2182);
- *"la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica impone che la tutela si estenda a coprire, non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato dell'organo valutativo"* (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1335/2019);
- eventuali fattispecie derogatorie sono state enucleate dalla giurisprudenza con riferimento alle sole ipotesi in cui *"la commissione giudicatrice non disponeva di alcun margine di discrezionalità"* (così, ancora, la sentenza n. 1335/2019 cit. richiamata da Consiglio di Stato sez. III, 07/04/2021, n. 2819 cit.): laddove nel caso di specie tale condizione non ricorre, in quanto la rivalutazione avrebbe necessariamente ad oggetto elementi connotati da evidenti margini di discrezionalità, sia per la valutazione della effettiva sussistenza di requisiti minimi in capo agli operatori economici – peraltro oggetto anche di dichiarazioni di equivalenza già valutate dalla Commissione – sia per la valutazione di requisiti premiali – anch'essi oggetto di dichiarazioni di equivalenza e con ampi margini di discrezionalità – anch'essi già valutati dalla Commissione giudicatrice, così da rendere ogni esito eventuale ulteriormente incerto e imprevedibile;

DATO ATTO quindi che, nel caso di specie:

- le offerte economiche sono state regolarmente aperte e valutate;
- la società seconda classificata richiede rivalutazioni dei requisiti tecnici minimi e dei punteggi tecnici premiali, con l'espressa richiesta di modifica della graduatoria;
- tali richieste implicano, in concreto, una nuova valutazione tecnico-discrezionale, il necessario coinvolgimento della Commissione giudicatrice e, in concreto, la ripetizione della fase tecnica della procedura di gara, con il rischio astratto di condizionamento delle valutazioni;
- il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica trae fondamento dall'obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, sicché trova applicazione nei casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, il che accade laddove concorrono elementi di giudizio a carattere discrezionale, come nel caso di specie;

CONSIDERATO, quindi, che:

- l'annullamento integrale della procedura rappresenta l'unica soluzione giuridicamente sostenibile, in quanto la rinnovazione della fase tecnica dopo l'apertura delle offerte economiche violerebbe il principio di segretezza, la *par condicio* e l'imparzialità, anche solo sotto il profilo del rischio astratto di condizionamento;
- il principio di segretezza dell'offerta economica si pone infatti a presidio dell'attuazione della regola costituzionale di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, *sub specie* della trasparenza e della *par condicio* tra i concorrenti, dovendosi così necessariamente garantire la libera valutazione dell'offerta tecnica; ed invero, la sola possibilità di conoscere gli elementi attinenti l'offerta economica consente di modularne il giudizio sull'offerta tecnica sì da poterne sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una delle offerte

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti. Importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025. Annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara e della conseguente aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 885/D.G./2025 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

complessivamente considerate e tale possibilità, anche solo eventuale, va ad inficiare la regolarità della procedura (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. IV, 29/02/2016, n. 824, cit.);

ATTESO dunque che, alla luce di quanto sopra:

- i vizi riscontrati attengono alla struttura complessiva della procedura;
- la ripetizione parziale della valutazione tecnica è preclusa dal principio di segretezza;
- lo scorrimento della graduatoria non è praticabile, trattandosi di valutazioni tecnico-discrezionali che implicherebbero la rinnovazione delle operazioni di valutazione tecnica delle offerte di competenza esclusiva della Commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2024, n. 4435);
- in ragione dei vizi strutturali accertati della procedura e dell'ampia discrezionalità tecnica riservata, per legge, alla Commissione giudicatrice, non è allo stato predicabile *ex ante* un esito certo della gara a favore di alcun concorrente, né emerge allo stato in capo agli operatori economici una posizione giuridica differenziata e qualificata idonea a fondare pretese risarcitorie o la titolarità di un diritto all'aggiudicazione specifica, con conseguente insussistenza, allo stato del procedimento amministrativo, di un titolo giuridico certo all'aggiudicazione;
- l'annullamento integrale per vizi genetici della *lex specialis* esclude, in radice, la possibilità di scorrimento della graduatoria, non essendo configurabile una graduatoria valida ed efficace su cui fondare pretese conformative;
- la pretesa all'aggiudicazione specifica avanzata dalla Stryker Italia S.r.l. nel ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio non risulta, allo stato, sorretta da un titolo giuridico certo, atteso che le valutazioni oggetto di contestazione presentano rilevanti margini di discrezionalità tecnica, rimessi per legge alla competenza esclusiva della Commissione giudicatrice, tali da non consentire di predicare *ex ante* un esito univoco e predeterminato della procedura;
- non è allo stato predicabile, quindi, nemmeno in via ipotetica, un esito certo della procedura a favore di uno specifico operatore economico, atteso che l'eventuale rivalutazione delle offerte tecniche avrebbe comunque implicato l'esercizio di poteri tecnico-discrezionali riservati alla Commissione giudicatrice, con conseguente insussistenza dei presupposti per configurare un diritto all'aggiudicazione specifica o una posizione giuridica differenziata tutelabile in sede risarcitoria;
- le prescrizioni contenute negli atti di gara non consentono di fatto a questa Stazione Appaltante di conseguire, in modo certo e stabile, il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire il contratto;

RILEVATO quindi che, a seguito della giusta comparazione degli interessi, il RUP, dando atto che l'annullamento costituisce esercizio del potere di autotutela per vizi originari di legittimità, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, e non una revoca per ragioni di opportunità, ha ritenuto necessaria la proposta di adozione della presente delibera, rispondendo all'esigenza di evitare la prosecuzione di una procedura affetta da vizi strutturali idonei a compromettere irreversibilmente *par condicio*, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, in coerenza con l'interesse pubblico alla corretta gestione delle procedure di evidenza pubblica e dei principi ad esse sottesi;

CONSIDERATO altresì che l'interesse pubblico sotteso all'annullamento in autotutela della procedura di gara in esame si connota, nel caso di specie, in termini di concreta ed attuale esigenza di evitare la prosecuzione di una procedura strutturalmente viziata, la quale, per effetto delle criticità riscontrate nella *lex specialis*, risulta suscettibile di condurre all'affidamento di una fornitura non pienamente rispondente alle effettive esigenze clinico-assistenziali dell'Azienda, nonché di determinare un significativo rischio di contenzioso e di instabilità dell'assetto contrattuale;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti. Importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025. Annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara e della conseguente aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 885/D.G./2025 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 21-novies della legge n. 241/1990.

RILEVATO che la permanenza degli effetti dell'aggiudicazione, a fronte di vizi genetici della *lex specialis*, comporterebbe un pregiudizio attuale e concreto all'interesse pubblico alla certezza dell'azione amministrativa, alla corretta programmazione delle attività sanitarie e all'efficiente impiego delle risorse finanziarie, esponendo l'Azienda a una situazione di persistente incertezza giuridica e operativa;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico all'annullamento non si esaurisce nel ripristino formale della legalità violata, ma si sostanzia nella necessità immediata di salvaguardare la correttezza della procedura, garantire una concorrenza effettiva, tutelare i fondi pubblici e indire una procedura di gara fondata su regole chiare, coerenti e non contraddittorie, idonee a consentire la selezione di un'offerta realmente rispondente all'interesse sanitario perseguito;

DATO ATTO, quindi, che, per le ragioni sopra esposte, sussistono i presupposti e l'interesse pubblico all'annullamento della procedura di gara, volto non solo a ripristinare la legalità dell'azione amministrativa, ma anche:

- a garantire il conseguimento del miglior risultato possibile mediante il confronto competitivo tra operatori, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- ad assicurare il rispetto dei principi di buona fede e correttezza nell'operato della Stazione Appaltante, inclusa la necessità di predisporre regole di gara chiare e coerenti;
- a tutelare i fondi pubblici mediante l'individuazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità-prezzo;

ATTESO, quindi, che nel caso in esame l'interesse pubblico – oltreché per quanto appena esposto – si identifica altresì con la tutela della concorrenza in materia di appalti pubblici, avente rango costituzionale e sovranazionale, che è funzionale, in via immediata e concreta, alla tutela dell'amministrazione all'acquisizione di un'apparecchiatura, destinata a soddisfare le specifiche esigenze della collettività di cui essa è attribuitaria, come definita nella *lex specialis* di gara, nonché l'interesse al ripristino della legalità violata, con la conseguenza che l'interesse pubblico si sostanzia anche nell'individuazione della migliore offerta per questa Azienda;

RILEVATO, inoltre, che, come sopra esposto, il contrasto tra le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e quelle del Capitolato Speciale di Appalto, il pregiudizio derivante dalla preclusione alla rinnovazione delle valutazioni tecniche, in ragione del principio di segretezza dell'offerta economica, nell'eventuale rinnovato giudizio tecnico rimesso alla Commissione giudicatrice, e la lezione dei canoni concorrenziali imposti dalla normativa vigente, rendono di fatto impossibile adottare misure conservative per ripristinare la *par condicio*;

VISTA la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 1621/2022) che ha rammentato l'orientamento consolidato per cui “*la stazione appaltante, anche se sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, conserva pur sempre il potere di non procedere alla stipulazione del contratto in ragione di valide e motivate ragioni di interesse pubblico (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, n. 3154/2016 e T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n. 12400/2015). La potestà di autotutela consente infatti alla stazione appaltante di porre nel nulla l'intera procedura di gara qualora una siffatta scelta si renda necessaria o anche solo opportuna a salvaguardia del superiore interesse pubblico, a fronte del quale le aspettative del concorrente – ancorché già aggiudicatario e, quindi, titolare di una qualificata posizione – devono essere considerate recessive. In particolare, si è affermato come la pubblica amministrazione mantenga, anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare in via di autotutela sia il bando che le singole operazioni di gara, tenendo conto delle preminent ragioni di salvaguardia del pubblico interesse, trovando l'autotutela fondamento*

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti. Importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025. Annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara e della conseguente aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 885/D.G./2025 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 21-novies della legge n. 241/1990.

*negli stessi principi predicati dall'art. 97 della Costituzione, a cui deve sempre ispirarsi l'azione amministrativa, non ostando all'esercizio di un siffatto potere neppure il provvedimento di aggiudicazione definitiva (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Sez. III, n. 769/2014 e Cons. Stato, Sez. V, n. 5681/2012)";*

DATO ATTO che, secondo la citata giurisprudenza consolidata, lo scorimento della graduatoria costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo per la stazione appaltante unicamente nell'ipotesi di esecuzione in forma specifica di una sentenza di annullamento, ove la ricorrente si sia classificata seconda e sempre che non vi ostino la natura dell'appalto, lo stato di esecuzione del contratto e l'assenza di margini di discrezionalità residua (Cons. Stato, Sez. II, 5 maggio 2021, n. 3504; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6154/2022);

CONSIDERATO che l'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023, nel tipizzare specifiche ipotesi di scorimento della graduatoria, individua casi tassativi in cui tale istituto possa trovare applicazione, con la conseguenza che, al di fuori di tali ipotesi, la stazione appaltante non è gravata da alcun obbligo giuridico di procedere allo scorimento, né può farvi ricorso laddove ciò si traduca in una surrettizia rinnovazione della gara o in una modifica sostanziale degli esiti della procedura;

RILEVATO che, secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza 7 marzo 2022, n. 1621), anche sulla base delle considerazioni svolte dall'ANAC (atto del Presidente del 10/01/2024 – fasc.321.2022), l'istituto dello scorimento della graduatoria costituisce norma di stretta interpretazione, non applicabile al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore, atteso che un utilizzo estensivo o analogico dello stesso determinerebbe un'elusione dell'esito della gara e una violazione del principio di immodificabilità soggettiva dell'affidatario pubblico;

RILEVATO altresì che il predetto orientamento, pur riferito a fattispecie di risoluzione consensuale, assume rilievo sistematico anche nel caso di specie, in quanto volto a prevenire il rischio che lo scorimento della graduatoria si traduca, di fatto, in una nuova aggiudicazione in assenza di una procedura conforme ai principi di trasparenza, concorrenza e *par condicio*, come evidenziato anche nelle deliberazioni dell'ANAC richiamate dalla citata giurisprudenza amministrativa;

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie non ricorrono né i presupposti normativi né quelli logico-giuridici per procedere allo scorimento della graduatoria, atteso che tale istituto presuppone l'esistenza di una graduatoria valida ed efficace e l'assenza di margini di discrezionalità residua, condizioni entrambe insussistenti in presenza di vizi genetici della *lex specialis* che hanno inciso sull'intero impianto valutativo della procedura;

CONSIDERATO inoltre che l'annullamento della procedura in esame, disposto con il presente provvedimento, è propedeutico all'indizione di una nuova procedura di gara nel rispetto ed in ottemperanza ai principi di *par condicio* e legalità a cui questa Stazione Appaltante deve improntare il proprio operato;

RILEVATO infatti che l'indizione di una nuova procedura di gara consente a questa Stazione Appaltante di definire regole di gara improntate alla tutela della concorrenza e della *par condicio* delle imprese partecipanti e, così facendo, di premiare le soluzioni tecniche, giuridiche e finanziarie più idonee a soddisfare le esigenze aziendali, atteso che l'impianto di gara così strutturato non consente, allo stato, di garantire la selezione della soluzione complessivamente più idonea sotto il profilo tecnico ed economico;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti. Importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025. Annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara e della conseguente aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 885/D.G./2025 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 21-novies della legge n. 241/1990.

CONSIDERATO che l'apparecchiatura oggetto dell'affidamento è stata consegnata da Arthrex Italia S.r.l. ma non collaudata, e che, in pendenza del procedimento di riesame in autotutela avviato ai sensi della legge n. 241/1990, ne è stato disposto il ritiro, che è stato prontamente eseguito, con conseguente mancata immissione del bene nel ciclo operativo aziendale;

PRESO ATTO che, in tale contesto, l'annullamento della procedura si fonda esclusivamente sui sopra rappresentati vizi della gara e sul legittimo esercizio del potere di autotutela;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421" e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## PROPONE

1. DI DARE ATTO delle premesse al presente atto che si intendono integralmente richiamate;
2. DI ANNULLARE, per i vizi originari di legittimità e in autotutela ai sensi dell'art. 21-novies della legge n. 241/1990, per le motivazioni di cui in narrativa, l'intera procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025, al fine di garantire *par condicio*, trasparenza, imparzialità e tutela dell'interesse pubblico;
3. DI ANNULLARE, conseguentemente, l'aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 885/D.G./2025 del 10/12/2025;
4. DI DARE ATTO che l'annullamento dell'aggiudicazione comporta la caducazione del contratto stipulato, quale effetto consequenziale e conseguente dell'illegittimità originaria della procedura di gara, in ragione della stretta connessione funzionale tra aggiudicazione e contratto;
5. DI DARE ATTO che l'annullamento è motivato da vizi strutturali della *lex specialis* di gara e dall'impossibilità giuridica di rinnovare le valutazioni tecniche dopo l'apertura delle offerte economiche, anche sotto il profilo del rischio astratto di condizionamento delle stesse, garantendo così la *par condicio* e la tutela dell'interesse pubblico;
6. DI DARE ATTO che, in ragione dei vizi strutturali accertati della procedura e dell'ampia discrezionalità tecnica riservata, per legge, alla Commissione giudicatrice, non è allo stato predicable *ex ante* un esito certo della gara a favore di alcun concorrente, né emerge allo stato in capo agli operatori economici una posizione giuridica differenziata e qualificata idonea a fondare pretese risarcitorie o la titolarità di un diritto all'aggiudicazione specifica, con conseguente insussistenza, allo stato del procedimento amministrativo, di un titolo giuridico certo all'aggiudicazione;
7. DI PRENDERE ATTO che la pretesa all'aggiudicazione specifica avanzata dalla Stryker Italia S.r.l. nel ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio non risulta, allo stato, sorretta da un titolo giuridico certo, atteso che le valutazioni oggetto di contestazione presentano rilevanti margini di discrezionalità tecnica, rimessi per legge alla competenza esclusiva della Commissione

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti. Importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025. Annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara e della conseguente aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 885/D.G./2025 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 21-novies della legge n. 241/1990.

giudicatrice, tali da non consentire di predicare *ex ante* un esito univoco e predeterminato della procedura;

8. DI PRECISARE che l'annullamento della procedura in esame, disposto con il presente provvedimento, è propedeutico all'avvio di una nuova procedura di gara;
9. DI COMUNICARE agli operatori interessati il presente provvedimento, nei termini e modi previsti dalla legge n. 241/1990 e dal D.lgs. n. 36/2023;
10. DI PUBBLICARE l'esito della procedura di gara sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della ASL di Rieti;
11. DI DISPORRE l'invio del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali, anche contabili e amministrativi;
12. DI DICHIARARE che il presente atto costituisce conclusione del procedimento amministrativo avviato con la comunicazione prot. n. 4166 del 16/01/2026, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, definendo integralmente il riesame in autotutela degli atti della procedura oggetto di annullamento;
13. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

## IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

## D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. esso collegate.

Il Direttore Generale  
Dott. Mauro Maccari

: ad  
Pag. 13 a 14

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti. Importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025. Annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara e della conseguente aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 885/D.G./2025 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.